



**CITTÀ DI FASANO**  
**DIREZIONE POLIZIA LOCALE**

**Oggetto: Ordinanza per la disciplina della circolazione stradale. Istituzione del divieto di sosta 0-24 in Via Eroi del Mare del centro abitato di Torre Canne, nel tratto compreso tra Via del Faro e Via Lipari.**

**Ordinanza n° 81 dell' 8 luglio 2014**

**II DIRIGENTE**

**PREMESSO** che la frazione balneare di Torre Canne è interessata, soprattutto nel periodo estivo, da un notevole afflusso di visitatori, che si riversano nella località balneare dai due accessi principali di Via del Faro e Via Eroi del Mare.

**CONSIDERATO**

- che la predetta Via Eroi del Mare, nel tratto compreso tra Via del Faro e Via Lipari, è strada a senso unico di marcia e, nonostante la presenza di marciapiede, è caratterizzata da un notevole afflusso pedonale soprattutto nelle ore serali;
- che sia la conformazione planimetrica sia il calibro del tratto stradale in questione rappresentano un potenziale pericolo per gli utenti deboli della strada (pedoni e diversamente abili);

**PRESO ATTO** delle numerose segnalazioni effettuate dal personale di Polizia Stradale appartenente a questa Direzione.

**RAVVISATA**, pertanto, la necessità di adottare i necessari provvedimenti volti a garantire la sicurezza della circolazione pedonale e veicolare tenendo conto dei principi di sicurezza stradale e degli obiettivi di una uniforme e razionale gestione della viabilità mediante l'istituzione del divieto di sosta 0-24 sul lato mare di Via Eroi del mare di Torre Canne, nel tratto compreso tra Via del Faro e Via Lipari;

**VISTO** l'art. 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000;

**VISTI** l'art. 5, comma 3, 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30.4.1992.

**ORDINA**

**l'istituzione del divieto di sosta 0-24 sul lato mare (nord-est) di Via Eroi del Mare, nel tratto compreso tra Via del Faro e Via Lipari.**

**La prescrizione sarà resa nota con l'apposizione della relativa segnaletica stradale di "DIVIETO DI SOSTA" Fig. II 74 Art. 120, e pannello integrativo di validità (0-24) mod. II 3 Art. 83 del Regolamento di Esecuzione**

al c.d.s. 16 dicembre 1992, n.495, da collocarsi in Via del Faro, come da allegato 1) che costituisce parte integrante della presente ordinanza.

**Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni incompatibili con il presente provvedimento.**

#### **DISPONE**

la presente Ordinanza entrerà in vigore dal giorno 8 luglio 2014.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente Ordinanza.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del C.d.S. sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

I trasgressori di quanto prescritto dal presente provvedimento saranno perseguiti e sanzionati così come disposto dal Codice della Strada.

La presente Ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'albo pretorio del Comune di Fasano e pubblicazione sul sito internet [www.comune.fasano.br.it](http://www.comune.fasano.br.it)

#### **INFORMA**

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse può presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi del D. Lgs. n. 104/2010, o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi del D.P.R. 1199/1971.

E', altresì, ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art. 37 del Decreto Legislativo n. 285/92, con le modalità indicate all'art. 74 del D.P.R. n.495/92,

**Il Dirigente**

**Dott. Fernando Virgilio**



**CITTÀ DI FASANO**

ALLEGATO 1)

ALL'ORDINANZA DIRIGENZIALE N° 81 DELL' 8 LUGLIO 2014

